

SILVIA ONNIS
AVVOCATO
Piazza Gramsci n. 18 - 09127 Cagliari
Tel. 070 7543193 - Fax 070 4604107
Pec: silvia_onnis@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA**

Ricorso ex art. 40 D.Lgs. n. 104/2010

con istanza cautelare ex art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010

nell'interesse della **Società Agricola Nonno Pietro s.s.** (con sede legale in Gonnosfanadiga, nella via Cottolengo n. 4, P. IVA 03694830922), in persona del capo azienda e legale rappresentante **Patrizia Putzu** (nata a Gonnosfanadiga il 26 ottobre 1984 ed ivi residente nella via Cottolengo n. 4, C.F. PTZ PRZ 84R66 E085P), elettivamente domiciliata in Cagliari, nella piazza A. Gramsci n. 18, presso lo studio dell'avvocato Silvia Onnis (C.F.: NNS SLV 81L48 B354B; Fax: 070 4604107; PEC: silvia_onnis@pec.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al presente atto,

ricorrente

contro

ARGEA Sardegna, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Oristano, nella via Cagliari n. 276, C.F. 90037020956,

e

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede in Cagliari, nella via Pessagno n. 4, C.F. 80002870923,

e

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, nella via Palestro n. 81, C.F. 97181460581

resistenti

nonché nei confronti di

Azienda Agricola Manca di Villahermosa - Laconi s.s., in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Laconi (NU), nella via Santa Maria n. 4, C.F. e P. IVA 01504470913;

impresa individuale **Ruiu Filippo**, in persona dell'omonimo titolare, corrente in Chiaramonti (SS), regione Baldedu snc, C.F. RUI FPP 95T13 I452P, P. IVA 02673750903;

impresa individuale **Lai Cristina**, in persona dell'omonima titolare, corrente in Dorgali (NU), nella via S. Caterina n. 3, C.F. LAI CST 78H42 F979F, P. IVA 01502660911;

Società Agricola F.Ili Piras s.s., in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Oniferi (NU), nella via Madonna della pace n. 11, C.F. e P. IVA 01503270918;

controinteressati

per l'annullamento

- dell'elaborazione SIAR sui dati delle domande di sostegno rilasciate sul SIAN in relazione al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Sottomisure 6.1 e 4.1 "Pacchetto giovani", Bando annualità 2016/2017, pubblicata in data 6 febbraio 2018 sul sito www.sardegnaagricoltura.it, rimossa dopo qualche ora e nuovamente pubblicata sullo stesso sito il successivo 14 febbraio 2018, nella parte in cui la domanda di sostegno della Società Agricola Nonno Pietro s.s. risulta "*Esclusa (domanda presentata fuori termine)*" (**doc. n. 1**);

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0026457 del 13 marzo 2018 con la quale il Direttore Generale della Argea ha riscontrato il ricorso gerarchico proposto nell'interesse della Società Agricola Nonno Pietro s.s. in data 7 marzo 2018 (**doc. n. 2**);

- in subordine, dell'art. 13, lett. b), comma 1, del Bando allegato alla Determinazione n. 3856/66 del 24 febbraio 2017 della Direzione Generale - Servizio competitività delle aziende agricole

dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna (recante le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento in relazione al P.S.R. 2014-2020, Sottomisure 6.1 e 4.1, "Pacchetto Giovani", per l'annualità 2016/2017), nella parte in cui ha stabilito un orario iniziale per la trasmissione delle domande, senza un contestuale adeguamento dei sistemi e delle procedure informatiche (**doc. n. 3**);

- di tutti gli altri atti immediatamente presupposti, preliminari e preparatori, connessi, conseguenti, sopravvenuti, anche non conosciuti e/o parzialmente conosciuti, comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.

FATTO

1. Con bando allegato alla Determinazione n. 3856/66 del 24 febbraio 2017, la Direzione Generale - Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna pubblicava le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento in relazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisure 6.1 e 4.1, "Pacchetto Giovani", per l'annualità 2016/2017 (**doc. n. 3**).

1.1. L'art. 10 del suddetto bando individuava in ARGEA Sardegna *"l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento"* e, in generale, *"la struttura responsabile del procedimento istruttorio"*.

1.2. Ai fini per cui è causa, inoltre, è opportuno sin d'ora osservare che, ai sensi del successivo art. 12, *"gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata. [...] Il procedimento"*

amministrativo inizia con la presentazione (ovvero con il rilascio) della domanda sul SIAN. La prenotazione delle risorse è effettuata alla data di presentazione della domanda sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse e sulla base dell'autovalutazione dei criteri di selezione, attingendo al contenitore pertinente in base al relativo livello di priorità"; ancora, a mente dell'art. 13, lettera b) "la presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.3.2017 (a partire dalle ore 10.00 e il 14.4.2017. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti."

2. Alla selezione partecipava la Società Agricola Nonno Pietro s.s., la cui domanda veniva materialmente inoltrata dal dott. agronomo Giuseppe Ecca, quale soggetto abilitato ai sensi dell'art. 13, lett. b) del Bando (cfr. domanda di sostegno n. 54250249247 rilasciata dal SIAN: **doc. n. 4**).

3. In data 6 febbraio 2018, sul sito *www.sardegnaagricoltura.it*, veniva pubblicata l'elaborazione SIAR del 25 gennaio 2018 sui dati delle domande di sostegno rilasciate sul SIAN e acquisiti il 21 dicembre 2017 (**doc. n. 1**); l'elaborazione veniva peraltro rimossa dopo qualche ora e nuovamente pubblicata sullo stesso sito il successivo 14 febbraio.

3.1. Nella suddetta elaborazione, la domanda n. 54250249247 presentata nell'interesse della odierna ricorrente veniva così classificata: "*Esclusa (domanda presentata fuori termine)*"; come data di rilascio amministrativo veniva indicato il 15 marzo 2017, ore 09.59.57.

4. Nel periodo di rimozione dell'elaborazione dal sito, la signora Patrizia Putzu, in qualità di capo azienda e legale rappresentante, e il dott. Giuseppe Ecca, che aveva materialmente presentato la domanda, inoltravano istanza di accesso agli atti, rilevando come l'orario di rilascio della domanda sul SIAN ivi indicato fosse smentito dall'orario

di generazione del PDF della domanda rilasciata dal portale SIAN, attestante la creazione alle ore 10.06.14 (**doc. n. 5**).

5. La predetta istanza veniva riscontrata con comunicazione del Direttore del Servizio istruttorie prot. n. 0018285 del 19 febbraio 2018 (**doc. n. 6**), ove si affermava che la data e l'orario di generazione del PDF non integravano il parametro, stabilito dal bando, sulla base del quale vengono prenotate le risorse; peraltro, in merito all'accesso agli atti, si indicava quale Servizio territoriale competente quello del Medio Campidano, il quale avrebbe dovuto contattare i richiedenti per dar seguito all'istanza, ma a tutt'oggi gli atti non sono stati ancora resi accessibili.

6. In data 6 marzo 2018, ad ogni modo, la signora Putzu proponeva ricorso gerarchico avverso l'elaborazione SIAR di cui al punto 3., rilevando l'illegittimità dell'esclusione sotto distinti profili e chiedendo conseguentemente l'ammissione della propria domanda all'istruttoria (cfr. **doc. n. 7**).

7. Con nota prot. n. 0026457 del 13 marzo 2018, il Direttore Generale dell'ARGEA riscontrava il ricorso di cui al punto precedente, affermando che il medesimo non poteva *“essere considerato un ricorso gerarchico in quanto non è stato presentato contro un provvedimento amministrativo. Infatti, l'elaborazione SIAR del 25/01/2018 avverso la quale è stato presentato il ricorso, non è un provvedimento amministrativo ma solamente un'elaborazione informatica. [...] L'elaborazione non è stata effettuata da Argea ma dal SIAR, il quale, a sua volta ha provveduto ad elaborare documenti provenienti dal SIAN”*; venivano inoltre ribadite le ragioni dell'esclusione della domanda, comunicando peraltro la possibilità di presentare *“elementi formali ulteriori”* da trasmettere al SIAN *“al fine di provare a modificare le risultanze attuali in ordine alla data (e ora) di presentazione delle domande di sostegno”* (**doc. n. 2**).

8. La posizione assunta dall’Agenzia con la suddetta nota veniva formalmente contestata dal sottoscritto avvocato con comunicazione in data 19 marzo 2018 (**doc. n. 8**).

9. Avverso i provvedimenti di cui al punto 3. e, per quanto occorrer possa, di cui al punto 7., la Società Agricola Nonno Pietro s.s., come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A fronte delle osservazioni di cui alla nota ARGEA in data 13 marzo 2018, appare opportuna una considerazione preliminare alla formulazione delle specifiche censure di diritto.

Indipendentemente dalle qualificazioni formali, la contestata elaborazione SIAR, avendo precluso all’odierna ricorrente l’accesso alla fase istruttoria, rappresenta per la stessa il momento nel quale si è determinato un arresto procedimentale capace di frustrare la sua aspirazione al soddisfacimento del proprio interesse pretensivo: anche a voler negare natura provvedimento alla predetta elaborazione, pertanto, avverso la medesima devono essere riconosciute le ordinarie forme di tutela – in via tanto amministrativa, quanto giurisdizionale – rilevando a tal fine esclusivamente l’effetto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (cfr. *ex pluribus*, Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 296, avente ad oggetto l’impugnazione di un messaggio informatico con il quale un sistema informativo aveva impedito la presentazione di una domanda).

Tanto premesso in ordine all’impugnabilità dei provvedimenti, i medesimi devono essere censurati per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 12 e 13 lett. b) del Bando annualità

2016/17 relativo al PSR 2014/2020, Sottomisure 6.1 e 4.1, “Pacchetto giovani”.

Violazione dell’art. 97 Cost. in relazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione.

Violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 in relazione ai principi di ragionevolezza, pubblicità, trasparenza e legittimo affidamento.

Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

La domanda di sostegno n. 54250249247 presentata nell’interesse della Società Agricola Nonno Pietro s.s. è stata ritenuta “fuori termine” e, come tale, esclusa, perché il c.d. “rilascio amministrativo” sul SIAN sarebbe avvenuto alle ore 09.59.57 del 15 marzo 2017.

L’esclusione così motivata, tuttavia, appare censurabile sotto distinti profili.

Si ha innanzitutto ragione di dubitare dell’attendibilità del dato cronologico riportato nell’impugnata elaborazione informatica.

Invero, il professionista abilitato che ha materialmente presentato la domanda, prima di procedere ha attentamente verificato l’orario sul proprio computer – giacché, è doveroso sottolinearlo, l’orario del SIAN non è visibile agli utenti (cfr. screenshot delle schermate SIAN: **doc. n. 9**) – attendendo che scoccassero le 10.00.

Tanto ciò è vero che il file della domanda, completa di codice OTP, generato dal SIAN e non modificabile, risulta creato alle ore 10.06.34 (si veda la schermata delle proprietà del relativo PDF: **doc. n. 10**): non è quindi dato comprendere come il rilascio della domanda possa essere avvenuto alle 9.59.57, ovvero quasi sette minuti prima che il sistema stesso elaborasse il relativo file!

Al riguardo si badi che con ciò non si pretende di ancorare l’orario di presentazione della domanda ad un parametro diverso da

quello stabilito dal Bando – come pare credere l'ARGEA nelle succitate note in data 19 febbraio e 13 marzo 2018 (**doc. nn. 6 e 2**) – ma si vuole evidenziare l'inattendibilità del dato temporale posto a fondamento dell'esclusione; inattendibilità tanto più grave ove si consideri che la ricorrente è stata esclusa per uno scarto di soli 3 secondi.

È poi evidente che, in un simile sistema, si tradurrebbe in una *probatio diabolica* il presunto onere di fornire “*elementi formali ulteriori*” atti a dimostrare la fallacia delle risultanze in ordine all'ora di presentazione della domanda – come richiesto dall'ARGEA nelle medesime note di cui sopra – specialmente laddove si osservi che il mittente si trova nell'assoluta impossibilità di verificare la tempestività della propria domanda, sia al momento dell'invio che successivamente, con ciò introducendosi un ulteriore profilo di illegittimità.

Invero, anche a voler credere esatto l'orario indicato nell'elaborazione SIAN, deve osservarsi come il sistema non consentisse ai partecipanti verifiche né preventive né successive sull'orario di invio delle istanze, in totale spregio al principio di trasparenza.

In particolare, come già in precedenza osservato, l'orologio del SIAN non è reso visibile agli utenti, di talché i medesimi sono costretti a fare riferimento ai propri orologi, confidando in un'esatta sincronizzazione.

Per altro verso, nella ricevuta di accettazione rilasciata a seguito della presentazione della domanda risulta attestata esclusivamente la data di ricezione e non anche l'orario (cfr. **doc. n. 11**), in aperta violazione delle più basilari regole in materia di protocollazione.

Tanto la data quanto l'ora, invero, sono dati indispensabili che consentono al cittadino di avere la prova dell'avvenuta e corretta presa

in carico della domanda e danno modo di esercitare i relativi diritti di partecipazione al procedimento, oltre ad essere garanzia di trasparenza e imparzialità amministrativa.

Il che evidentemente vale ancor più in una procedura “a sportello” in cui – com’è noto e come si evince dalla stessa elaborazione impugnata – la prenotazione delle risorse si gioca sui minuti o, ancora più spesso, sui secondi.

Nel caso di specie, pertanto, il rilevato deficit di trasparenza, ha precluso alla ricorrente una partecipazione consapevole al procedimento, impedendole di fatto di conoscere con certezza la tempestività della propria domanda.

E per tali ragioni desta inevitabilmente perplessità che molte delle domande inviate prima delle ore 10.00 siano state inoltrate nuovamente la sera dello stesso giorno (si vedano in particolare quelle presentate nell’interesse di Salatino Davide, Società Agricola F.lli Uccelli s.s., Società Agricola S. Antonio s.s., Carta Marianna, Azuni Federico, Mureddu Fabio, Hofmann Paola, Cabras Claudia, queste ultime due inviate rispettivamente 7 e 2 secondi prima delle ore 10.00: cfr. **doc. n. 1**): considerato che le domande, anche se inviate prima del suddetto orario, venivano regolarmente accettate dal sistema e che i mittenti non potevano avere contezza dell’ora di invio, ci si chiede come abbiano fatto i soggetti interessati a sapere che la propria domanda sarebbe stata considerata intempestiva e abbiano così potuto rimediare.

Ma vi è ancora di più.

Come anticipato nella narrativa in fatto che precede, l’art. 13, lett. b) del Bando recitava testualmente: *“la presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.03.2017 (a partire dalle ore 10.00) e il 14.4.2017”*.

Ebbene, se la presentazione delle domande **poteva** avvenire entro quei termini, al di fuori degli stessi non doveva essere materialmente consentita dal sistema: ciò proprio al fine di evitare che i mittenti, non potendo verificare l'orario di invio per le ragioni viste sopra, facessero legittimamente affidamento sulla regolarità delle proprie domande.

Per contro, il sistema informatico ha regolarmente ricevuto le domande inoltrate in anticipo (la prima domanda - nell'interesse della ditta Aresu Carlo - risulta addirittura rilasciata in data 11 marzo 2017: cfr. ancora **doc. n. 1**) ed emesso le rispettive ricevute di accettazione; come se ciò non bastasse, ricercando nel medesimo sistema le domande presentate nell'interesse della ricorrente, si scopre che quella per cui è causa (la n. 54250249247), alla voce "Stato domanda" è definita "valida" (cfr. il quarto screenshot delle schermate SIAN: **doc. n. 9**), rafforzandosi così il convincimento in ordine alla regolarità del suo invio.

L'insieme delle censure che precedono porta dunque a concludere che la dematerializzazione del Bando per cui è causa poggiava purtroppo su sistemi informatici fallaci e carenti, la cui configurazione e il cui funzionamento hanno leso gravemente i più basilari principi dell'azione amministrativa.

Invero - anche a voler credere che non vi siano state irregolarità comportamentali che hanno fatto sì che solo alcuni dei partecipanti siano stati messi a conoscenza dell'orario di presentazione delle proprie domande - non è conforme al canone costituzionale di buona amministrazione né ai principi di cui all'art. 1 L. n. 241/1990 un sistema che non consente a chi partecipa ad un bando di verificare la tempestività della propria domanda ed anzi lo induce a confidare nella stessa.

Ed è appena il caso di evidenziare che - contrariamente a quanto parrebbe voler significare l'ARGEA, laddove afferma che *"l'elaborazione non è stata effettuata da Argea ma dal SIAR, il quale, a sua volta ha provveduto ad elaborare documenti provenienti dal SIAN"* (cfr. ancora **doc. n. 2**) - la responsabilità del sistema informatico grava pur sempre sulle Amministrazioni che ne usufruiscono, essendo infatti previste le "personalizzazioni regionali" del SIAN (si veda sull'argomento il punto 4.4. del Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020).

Peraltro, la problematicità del sistema è emersa fin dalla pubblicazione del Bando, potendosi in proposito richiamare i decreti dell'Assessore all'Agricoltura n. 33/DecA/1 del 12 gennaio 2017 e n. 159/gab/decA/2 del 25 gennaio 2017, con i quali sono stati dapprima rinviati i termini di presentazione delle domande di sostegno relative al "Pacchetto giovani", stante il persistere di *"alcune difficoltà oggettive per la predisposizione delle procedure informatizzate"*, e poco dopo sospesi gli stessi bandi perché per la loro gestione operativa persistevano *"alcune criticità in seno al funzionamento procedurale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)"*; criticità evidentemente tutt'altro che superate, considerato il "blocco del sistema" verificatosi in data 15 marzo 2017, che per diversi minuti ha impedito a molti operatori di inoltrare le domande, con conseguente irricevibilità delle medesime per mancanza di risorse.

La legittimità della procedura di gara, pertanto, poteva (e può) essere salvaguardata solo a livello interpretativo, dando del Bando una lettura tale da compensare i limiti del sistema informatico, i quali certamente non possono gravare sui potenziali beneficiari delle misure di sostegno.

In particolare, occorre soffermarsi sul già richiamato art. 13, lett.

b), comma 1 (*“la presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.03.2017 (a partire dalle ore 10.00) e il 14.4.2017”*).

Sul punto è opportuno innanzitutto evidenziare che solo nella formulazione finale del Bando, dopo i numerosi rinvii, è stato introdotto un orario iniziale al fine di evitare che i professionisti abilitati fossero costretti a lavorare durante la notte per garantire l'accesso al beneficio dei propri committenti, stante la procedura “a sportello” e la limitatezza delle risorse.

Il carattere meramente operativo di tale modifica – che avrebbe dovuto indicare il momento in cui il sistema sarebbe stato operativo e l'invio delle domande possibile (da qui l'uso del verbo “potrà”, e non del verbo “dovrà”, che ci colloca sul piano della possibilità e non della coerenza) – è confermato dal fatto che non vi è stata la contestuale modifica della procedura telematica ideata precedentemente: come visto in precedenza, infatti, il sistema ha continuato a rilasciare ricevute di accettazione attestanti esclusivamente il giorno e non anche l'ora di invio, confermandosi così implicitamente che il rispetto dell'orario non era richiesto a pena di decadenza.

Tanto ciò è vero che il successivo comma del medesimo art. 13, lett. b) disponeva che *“le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti”*: anche dopo l'introduzione di un orario iniziale, pertanto, si è confermato che sarebbero state escluse le domande presentate “oltre” i termini (e quindi dopo la scadenza finale); se viceversa si fosse voluto valorizzare l'orario iniziale ai fini della ricevibilità della domanda, si sarebbe necessariamente dovuto sostituire l'avverbio “oltre” con la più lata espressione “al di fuori dei”.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Bando *“la prenotazione delle risorse è effettuata alla data di presentazione della domanda sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico”*: anche in

tal caso viene dato esclusivo rilievo alla data (e quindi al giorno) di presentazione della domanda, e non anche all'orario.

Infine, posto che - come ripetutamente osservato - il sistema consentiva la presentazione delle domande anche prima delle ore 10.00 e che la ricevuta di accettazione non attestava l'orario di invio, se si fosse voluto sanzionare con l'esclusione il mancato rispetto dell'orario iniziale, si sarebbe dovuto prevedere quanto meno un margine di tolleranza di alcuni minuti, al fine di impedire che la tempestività della domanda potesse essere condizionata da un pur minimo, ma non conoscibile, scarto tra orologi (quello del SIAN, non visibile agli utenti, e quello del mittente).

D'altra parte, qualora dovesse ritenersi che il Bando non possa essere interpretato nel senso invocato, individuandosi nelle ore 10.00 un termine iniziale sancito a pena di esclusione delle domande, dovrebbe necessariamente disporsi l'annullamento dell'art. 13, lett. b), comma 1, nella parte in cui ha stabilito un orario iniziale per la trasmissione delle domande, senza un contestuale adeguamento dei sistemi e delle procedure informatiche.

In entrambi i casi, la domanda n. 54250249247 presentata nell'interesse della "Società Agricola Nonno Pietro s.s." dovrebbe essere ritenuta tempestiva e, per l'effetto, ammessa alla fase istruttoria.

Istanza cautelare

ex art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010

In via cautelare, si chiede che venga disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva della Società Agricola Nonno Pietro s.s. alla fase istruttoria, secondo il corretto ordine cronologico della domanda, sulla base del rispettivo punteggio e nel relativo livello di priorità: sussistono, infatti, entrambi

i presupposti di legge perché possano interinalmente tutelarsi gli interessi che la ricorrente assume lesi.

Quanto al *fumus boni iuris*, le argomentazioni sviluppate nella parte motiva – che qui si intendono integralmente richiamate – dimostrano la palese fondatezza del ricorso.

Quanto invece al *periculum in mora*, è evidente che la prosecuzione del procedimento amministrativo nelle more della definizione del giudizio renderebbe vano l'auspicato accoglimento del ricorso, compromettendo così l'effettività della tutela giurisdizionale.

Invero, la procedura operativa delineata dall'art. 13 del bando si snoda attraverso una fase istruttoria, che deve concludersi con provvedimento di concessione o diniego del finanziamento “entro 90 giorni dal momento in cui verrà resa disponibile la relativa procedura informatizzata” (lett. c, penultimo comma), seguita dalla fase di presentazione delle domande di pagamento, secondo le tempistiche di cui alla lettera d): durante il tempo necessario alla decisione del giudizio nel merito, pertanto, le risorse verranno senza dubbio erogate alle imprese risultate beneficiarie (quanto meno con riferimento alla prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo complessivo del premio).

Anche nell'auspicata ipotesi di annullamento degli atti impugnati, pertanto, il travolgimento degli ulteriori atti ad essi conseguiti sarebbe altamente problematico, risultando per di più coinvolte posizioni di terzi di buona fede.

Ma vi è di più.

A norma dell'art. 4 del bando, “beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda”; precisa poi il successivo art. 7, paragrafo b), lettera c. che “i giovani agricoltori si insediano per la prima volta in

un'azienda agricola in qualità di capi azienda [...] non oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda" (per gli elementi richiesti affinché possa dirsi integrata la condizione di primo insediamento, si richiamano i successivi commi); nondimeno, a mente dell'art. 12, comma 6, punto 8), "le domande non finanziabili al termine delle fasi precedenti potranno essere ripresentate nel bando successivo".

Alla luce di quanto sopra, posto che il primo insediamento della signora Putzu risale alla fine del 2016 (si vedano il certificato di attribuzione della partita IVA con inizio attività dal 18 novembre 2016, la comunicazione di iscrizione all'INPS con imposizione dal 1° gennaio 2017 e la visura C.C.I.A.A.: **doc. nn. 12-14**) e che pertanto al momento della pubblicazione del prossimo bando la medesima non avrà più i requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dei summenzionati art. 4 e 7, paragrafo b), lettera c., la ricorrente potrà partecipare al prossimo bando solo qualora la sua domanda dovesse accedere all'istruttoria ma, all'esito di questa, risultare non finanziabile.

La piena ed effettiva tutela degli interessi della ricorrente, pertanto, passa necessariamente per l'ammissione con riserva della sua domanda alla fase istruttoria (secondo il corretto ordine cronologico della domanda stessa, sulla base del rispettivo punteggio e nel relativo livello di priorità), nonché per il successivo accantonamento delle somme che dovessero risultare ad essa spettanti; in difetto, l'auspicata pronuncia finale di annullamento risulterebbe *inutiliter data*.

D'altra parte, nell'ottica di un doveroso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, non pare che le misure cautelari richieste possano arrecare alcun nocimento all'Amministrazione procedente - né in termini di aggravamento procedimentale, né in termini economici - o ai controinteressati: è infatti evidente che nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso nel merito, le somme

eventualmente accantonate in via cautelare verrebbero liberate per andare a finanziare domande precedentemente rimaste prive di copertura.

Si insiste, pertanto, per la concessione delle invocate misure cautelari o comunque per l'adozione dei provvedimenti interinali ritenuti più opportuni.

CONCLUSIONI

Tanto ritenuto e considerato, la Società Agricola Nonno Pietro s.s., in persona del capo azienda e legale rappresentante *pro tempore* Patrizia Putzu, come sopra rappresentata e difesa, conclude affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Voglia:

- *in via cautelare*, sospendere l'esecutività e l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ammettere con riserva la domanda della Società Agricola Nonno Pietro s.s. alla fase istruttoria (secondo il corretto ordine cronologico della domanda stessa, sulla base del rispettivo punteggio e nel relativo livello di priorità), disponendo altresì l'accantonamento delle somme che dovessero risultare ad essa spettanti, o comunque adottare i provvedimenti interinali ritenuti più opportuni;

- *nel merito, in via principale*, ritenuta la tempestività della domanda n. 54250249247 presentata nell'interesse della "Società Agricola Nonno Pietro s.s.", disporre l'ammissione della medesima alla fase istruttoria;

- *in subordine*, annullare l'art. 13, lett. b), comma 1 del Bando, nella parte in cui ha stabilito un orario iniziale per la trasmissione delle domande, senza adeguare congruamente le procedure informatiche, e per l'effetto, ritenuta la tempestività della domanda n. 54250249247 presentata nell'interesse della "Società Agricola Nonno Pietro s.s.", disporre l'ammissione della medesima alla fase istruttoria.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono ed allegano in copia:

- 1) elaborazione SIAR sui dati delle domande di sostegno rilasciate sul SIAN in relazione al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Sottomisure 6.1 e 4.1 "Pacchetto giovani", Bando annualità 2016/2017;
- 2) nota del Direttore Generale della Argea prot. n. 0026457 del 13 marzo 2018;
- 3) bando allegato alla Determinazione n. 3856/66 del 24 febbraio 2017 della Direzione Generale - Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna;
- 4) domanda di sostegno n. 54250249247 rilasciata dal SIAN;
- 5) istanza di accesso agli atti in data 12 febbraio 2018;
- 6) comunicazione del Direttore del Servizio istruttorie prot. n. 0018285 del 19 febbraio 2018;
- 7) ricorso gerarchico in data 6 marzo 2018;
- 8) comunicazione di riscontro dell'avvocato Silvia Onnis in data 19 marzo 2018;
- 9) screenshot delle schermate SIAN;
- 10) schermata delle proprietà del file PDF della domanda di sostegno rilasciata dal SIAN;
- 11) ricevuta di accettazione della domanda di sostegno n. 54250249247;
- 12) certificato di attribuzione della partita IVA;
- 13) comunicazione di iscrizione all'INPS;
- 14) visura C.C.I.A.A..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9, comma 1, 13, comma 6-bis, lett. a), e 14, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati in epigrafe.

Cagliari, 5 aprile 2018

Silvia Onnis

avvocato

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2018, addì ___ del mese di aprile, a richiesta dell'avvocato Silvia Onnis del Foro di Cagliari, io sottoscritto addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato il presente atto:

- ad **ARGEA Sardegna**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nella **via Cagliari n. 276, 09170 Oristano**, mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. _____

- alla **Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede in **Cagliari, nella via Pessagno n. 4**, mediante consegna di copia conforme a mani di _____

- ad **AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede nella **via Palestro n. 81, 00185 Roma**, mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. _____

- alla **Azienda Agricola Manca di Villahermosa - Laconi s.s.**, in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede nella **via Santa Maria n. 4, 08034 Laconi (NU)**, mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. _____

- all'impresa individuale **Ruiu Filippo**, in persona dell'omonimo titolare, corrente in **regione Balledu snc, 07030 Chiaramonti (SS)**,

mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.

- all'impresa individuale **Lai Cristina**, in persona dell'omonima titolare, corrente nella **via S. Caterina n. 3, 08022 Dorgali (NU)**, mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.

- alla **Società Agricola F.lli Piras s.s.**, in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede nella **via Madonna della pace n. 11, 08020 Oniferi (NU)**, mediante spedizione di copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. _____